



Oggetto: fornitura di carburanti per autotrazione

CAPITOLATO TECNICO DI FORNITURA

Art. 1- Oggetto

L'appalto ha per oggetto la fornitura dei seguenti carburanti per autotrazione, necessari al fabbisogno aziendale delle società Aimag Spa:

fornitura di litri 1.000.000 di gasolio BTZ per autotrazione con tenore di zolfo max 0,001% da consegnare a richiesta presso:

- Via Watt, 2 Comune di Carpi (MO) cisterna da 20.000 litri, carico minimo ca. 15/16.000 litri;
- via Maestri del Lavoro 38, Comune di Mirandola, cisterna da 20.000 litri, carico minimo ca. 15/16.000 litri;
- Via Valle, 21 impianto di selezione e compostaggio di Fossoli di Carpi (MO), n.1 cisterna da 9.000 litri, carico minimo ca. 4/5.000 litri;
- Via Ceresa, 10/A impianto di selezione e compostaggio di Finale Emilia (MO), n.1 cisterna da 9.000 litri, carico minimo ca. 4/5.000 litri;

Il gasolio offerto dovrà rispettare le caratteristiche tecniche previste dalle norme Doganali e dalla norma EN-590.

Indicativamente nel periodo Novembre – Marzo sarà ordinato da Aimag gasolio di tipo alpino/artico che dovrà avere un cfpp, secondo norme EN 116, di almeno -20°, pena l'esclusione dalla gara.

Le schede tecniche da presentarsi per i prodotti offerti dovranno avere caratteristiche tecniche pari o superiori alle norme tecniche sopradescritte a pena di esclusione.

I quantitativi sopra riportati si intendono indicativi e potranno subire variazioni quantitative e qualitative in relazione ai fabbisogni aziendali.

Art. 2 - Importo dell'appalto

L'importo complessivo della fornitura ammonta a euro 1.500.000,00 (diconsi Euro unmilione cinquecentomila/00) accisa inclusa, Iva esclusa, di cui euro 520,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 3 – Modalità di espletamento della fornitura

L'approvvigionamento del prodotto dovrà avvenire in porto franco alle cisterne dei seguenti impianti di distribuzione o stoccaggio, tramite consegne ripartite come segue:

Gasolio per Aimag Spa:

- Via Watt 2, Carpi (MO) cisterna da 20.000 litri, carico minimo ca. 15/16.000 litri;
- Via Maestri del Lavoro 38, Mirandola (MO) cisterna da 20.000 litri, carico minimo ca. 15/16.000 litri;
- Via Valle 21, impianto di selezione e compostaggio di Fossoli di Carpi (MO), n.1 cisterna da 9.000 litri, carico minimo ca. 4/5.000 litri;
- Via Ceresa , 10/A impianto di selezione e compostaggio di Finale Emilia (MO), n.1 cisterna da 9.000 litri, carico minimo ca. 4/5.000 litri.

La richiesta di fornitura sarà inoltrata tramite fax o mail da parte dei responsabili dei singoli impianti e conterrà la tipologia e gli estremi del quantitativo di combustibile da fornire; nella richiesta verrà riportata la data, dalla quale decorrerà il tempo di consegna.

La consegna dovrà avvenire entro 36 ore dal giorno di inoltro della richiesta (escluso i giorni festivi), a mezzo fax o altro metodo concordato per scritto, tramite autotrenobotte o motrice singola, munite di pompa di scarico del carburante e comunque attrezzate per poter scaricare il combustibile nella località indicata e nelle diverse condizioni atmosferiche.

Il *Fornitore* dovrà comunicare l'orario previsto per la consegna per consentire di predisporre la presenza del personale Aimag presso gli impianti di distribuzione. La consegna presso gli impianti Aimag di Fossoli e di Finale Emilia, dovrà avvenire nell'orario di apertura dell'ufficio accettazione, indicati nella tabella seguente. Eventuali modifiche all'orario di apertura saranno preventivamente comunicate.

| Impianto | Indirizzo | Orari di apertura |
|----------------------------|--|---|
| Compostaggio Carpi | Via Valle, 21 – 41012 Fossoli di Carpi (MO) | lunedì – venerdì: 08- 12:30/14:00-17 |
| Compostaggio Finale Emilia | Via Ceresa, 10/A – 41034 Finale Emilia (MO) | lunedì – venerdì: 08- 12:30/14:30-16 |

Qualora il *Fornitore* non proceda alla consegna entro il termine fissato, la *Committente* potrà acquistare il combustibile da altri fornitori, trattenendo sugli ordini di pagamento in corso, l'importo risultante dalla differenza fra il prezzo pagato dalla *Committente* e quello determinato dall'offerta, o addebitandola direttamente al *Fornitore*.

Aimag provvederà ad accertare analiticamente a proprie spese la qualità e la rispondenza del prodotto fornito alle specifiche tecniche di capitolato ed alla scheda tecnica del prodotto offerto, mediante campionamento programmato di gasolio std e gasolio alpino/artico e successivo invio dei campioni di carburante a laboratorio accreditato per l'analisi chimica degli stessi; qualora i parametri rilevati dal laboratorio risultassero inferiori ai requisiti previsti dal contratto e dalla scheda tecnica del prodotto offerto, si provvederà all'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al 10% dell'importo della singola fornitura, salvo addebito di maggiori danni conseguenti.

Aimag Spa per quanto di sua competenza sorveglierà l'esecuzione delle consegne, daranno disposizioni circa la loro esecuzione, cureranno i riscontri amministrativi e faranno eseguire le analisi dei prodotti forniti verificandone la rispondenza a quanto richiesto.

Sarà facoltà di Aimag fare eseguire prove di pesata a campione, il cui esito verrà confrontato con il prodotto tra il volume del combustibile scaricato ed il peso specifico dichiarato sul documento di trasporto.

In caso di riscontro in difetto rispetto a quanto misurato dal contaltri o riportato sul documento di trasporto, verrà conteggiata la consistenza della fornitura così come risulterà dalle pesate effettuate.

Art. 4 - Durata

Le forniture avranno inizio dalla sottoscrizione del contratto e avranno termine ad esaurimento dell'importo contrattuale. Si stima indicativamente che la fornitura possa esaurirsi entro l'anno 2024.

La stazione appaltante, in caso di urgenza, potrà chiedere la consegna del primo ordinativo anche prima della sottoscrizione del contratto.

Art. 5 – Sottoscrizione del contratto

Il contratto dovrà essere sottoscritto decorsi 35 giorni dall'invio della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Ove nel termine suddetto l'Impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e comunque nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria non addivenisse, per qualsiasi motivo non dipendente dall'Amministrazione appaltante ma per fatto e/o colpa imputabile all'Appaltatore (mancanza della documentazione richiesta, mancanza del materiale o delle attrezzature necessarie, ecc.), alla stipulazione del contratto, il Committente si riserva, tenuto conto dell'urgenza del servizio, la facoltà di:

- a) procedere, anche in mancanza di contratto, alla richiesta di effettuazione del servizio;
- b) applicare una penale pari a 1.000,00 (mille/00) Euro per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del contratto;
- c) procedere con atto motivato all'annullamento dell'aggiudicazione, provvedendo all'acquisizione della cauzione provvisoria e ad aggiudicare la fornitura al concorrente che segue nella graduatoria ed al quale l'Amministrazione ha comunicato l'esito della stessa.

Art. 6 - Prezzi

Tutti i prezzi assunti come base di riferimento saranno quelli rilevati settimanalmente dal Ministero dello Sviluppo Economico nella tabella "Prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili", intendendosi prezzi netti depurati dell'iva di legge e dell'accisa, alla riga "Gasolio Auto".

In particolare i prezzi unitari da applicarsi alla singola consegna di carburante, da intendersi franco destino presso le varie sedi aziendali sopra citate, sono quelli netti relativi alla media settimanale dei prezzi della settimana comprendente la data di consegna effettiva del carburante, depurati dell'iva di legge e dell'accisa e decurtati del ribasso offerto.

Tale prezzo di riferimento è aggiornato settimanalmente sulla pagina

https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi_carburanti_settimanali.php.

Nel caso in cui per una settimana non sia operata la rilevazione ministeriale del prezzo medio del gasolio per autotrazione, si terrà conto della rilevazione della settimana precedente.

Indicativamente nel periodo Novembre – Marzo sarà ordinato da Aimag gasolio di tipo alpino/artico che dovrà avere un cfpp, secondo norme EN 116, di almeno -20°.

Per le consegne di gasolio artico/alpino avente le caratteristiche obbligatorie suddette, verrà riconosciuto al fornitore un sovrapprezzo di 3 centesimi di euro per litro di gasolio

Art. 7 – Responsabilità del fornitore

Il *Fornitore* sarà considerato il solo e unico responsabile della qualità del prodotto fornito, indipendentemente dalle condizioni di fabbricazione, stoccaggio, trasporto e distribuzione del prodotto precedenti la consegna della fornitura presso i diversi impianti di distribuzione e di stoccaggio.

Il *Fornitore* eseguirà la fornitura sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti della *Committente* e di terzi; sarà pertanto in obbligo di adottare ogni procedimento e cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Art. 8 - Danni

E' escluso in via assoluta ogni compenso al *Fornitore* per danni o perdite di materiali od attrezzi, danni alle opere provvisori, anche se dipendenti da terzi.

Il *Fornitore* dovrà essere assicurato agli effetti della responsabilità civile nei confronti di terzi ed assicurato per danni provocati da incendio; inoltre sarà pienamente responsabile di ogni eventuale danno, a persone o cose, dipendenti dalle consegne oggetto dell'appalto, anche se facenti parte dell'impianto.

L'impresa aggiudicataria risponderà dei danni che per fatto suo proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche connesso all'impiego di qualsiasi mezzo o strumento utilizzato, venissero arrecati a persone e cose, sia di Aimag che di terzi, durante l'esecuzione dei servizi, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante e da ogni responsabilità e per qualsiasi eventuale pretesa risarcitoria di terzi o di prestatori d'opera della medesima impresa aggiudicataria.

Quest'ultima è pertanto tenuta a stipulare - ovvero a dimostrare di avere stipulato e in corso di validità - un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), a copertura dei rischi di danni cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) nonché di eventuali infortuni di propri prestatori d'opera, verificatisi in relazione all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

La menzionata assicurazione dovrà prevedere massimale unico non inferiore a Euro 3.000.000,00 sia per RCT sia per RCO e dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni estensive della copertura assicurativa, che dovranno essere rese espressamente operanti, a integrazione e/o deroga di quanto eventualmente sia diversamente previsto dalle condizioni d'uso della compagnia:

- estensione del novero dei terzi:
 - ai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato attività complementari quali: lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo di merci e materiali;
 - ai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici limitatamente a morte o lesioni personali subite in relazione allo svolgimento di lavori per conto dell'Assicurato
- Rc personale dei dipendenti;
- Rc per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza della cui opera si avvalga l'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori
- Rc per danni ai locali o ai manufatti ove si eseguono i lavori e alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori
- Rc per danni derivanti da incendio di cose dell'Appaltatore o dallo stesso detenute
- Rc per danni a mezzi sotto carico o scarico
- Rc per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi

- Rc dell'Assicurato, per danni a terzi conseguenti a mancato o insufficiente intervento su segnaletica, su ripari o su recinzioni, posti a protezione dell'incolumità di terzi
- Rc per danni causati da subcontraenti
- Rc per danni causati da inquinamento accidentale - per guasto o rottura di impianti/conduitture/ecc.
- Estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Copia di tale polizza, che dovrà avere validità per tutta la durata del contratto, dovrà essere trasmessa ad Aimag almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque all'atto della stipula, fermo restando che la stipula dell'assicurazione non esime l'impresa aggiudicataria, dall'obbligo di risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dei massimali assicurati.

Art. 9 - Cauzioni

Cauzione provvisoria

La cauzione provvisoria sarà pari al 2% dell'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss mm e ii. La cauzione va presentata mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e deve contenere le seguenti clausole:

- La rinuncia della società al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile
- L'operatività della polizza entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante
- La validità/efficacia per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta
- L'impegno da parte del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.

Cauzione definitiva

Al momento della stipulazione del contratto, l'appaltatore è obbligato a prestare una garanzia fideiussoria nella misura del 10 per cento dell'importo netto dell'appalto; nel caso di aggiudicazione della fornitura con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento, ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Tale garanzia può essere prestata con fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata nella quale dovrà essere espressamente prevista la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte dell'appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la stazione appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale. Resta, comunque, salva la facoltà della stazione appaltante di rivalersi sugli importi in pagamento.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente

Il Committente si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, la modifica delle polizze assicurative di cui sopra con abolizione, in tutto o in parte, delle franchigie qualora si verificassero sinistri in numero ed entità tali da giustificarlo.

Art. 10 – Verifica di Conformità

Sarà effettuata la verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

L'attività di verifica di conformità è diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

La verifica sarà avviata entro 20 giorni dall'ultimazione delle prestazioni. Il soggetto incaricato della verifica rilascerà apposito certificato di verifica di conformità quando risulti che l'impresa abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Art. 11 - Norme in materia di trasporto di merci pericolose su strada, tutela ambientale e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Le consegne dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, di circolazione stradale ed ADR, di tutela ambientale.

Il Fornitore dovrà attestare la nomina del Consulente per la sicurezza del trasporto merci pericolose come previsto dal DLgs 35/2010 e, su richiesta, fornirne il contatto. Dovrà essere garantita la rispondenza a tutti i requisiti previsti dall'ADR vigente al momento del trasporto in termini di veicolo, personale, documentazione e attrezzatura e ogni altra prescrizione applicabile.

In fase di consegna della merce, il Fornitore dovrà rendersi disponibile alla verifica degli adempimenti ADR anche con la compilazione di Liste di verifica specifica.

Se dovesse avvenire un grave incidente o un evento imprevisto durante lo scarico delle merci pericolose, il Fornitore dovrà informare e condividere con Aimag la stesura ed inoltro del rapporto redatto secondo il modello prescritto al 1.8.5.4 dell'ADR.

Il fornitore è tenuto al rispetto di tutte le norme vigenti nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro e di quelle applicabili alle attività oggetto di contratto.

Il Fornitore prima dell'inizio della fornitura, come previsto dal D.lgs 81/2008 (art. 26), dovrà:

- prendere visione dei rischi connessi con le lavorazioni svolte presso i siti di Aimag interessati alle consegne di carburante, che la stazione appaltante comunicherà mediante consegna di apposite Informative;
- trasmettere al Committente la valutazione dettagliata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza connessi alla fornitura di carburante;
- Prendere visione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza allegato ai documenti di gara, segnalando prima della stipula del contratto eventuali necessità di integrazione dello stesso, impegnandosi al rispetto e all'attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione da esso individuate;
- dovrà attestare la nomina del Consulente per la sicurezza del trasporto merci pericolose come previsto dal DLgs 35/2010.

Si precisa che il DUVRI allegato ai documenti di gara contiene l'analisi e la valutazione dei rischi da interferenza presenti in tutte le sedi Aimag oggetto di espletamento dei servizi.

L'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integrerà gli atti contrattuali.

L'appaltatore, all'atto della stipula del contratto, dovrà dichiarare inoltre:

- o di impegnarsi al rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza contenute nei documenti sopra citati,
- o di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale richiesti per l'espletamento del servizio
- o che il personale adibito all'espletamento delle attività è adeguatamente formato sui rischi connessi allo svolgimento delle attività richieste e presenti negli ambienti di lavoro in cui è chiamato ad operare.
- o che le attrezzature utilizzate sono conformi alle normative vigenti e ad esse applicabili e sono sottoposte a regolare controllo e manutenzione.

Il Fornitore dovrà pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti tutte le norme sopra indicate e prendere inoltre di propria iniziativa i provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza, l'igiene del lavoro e la tutela ambientale nei siti Aimag

Art. 12 - Pagamenti

Il pagamento delle fatture avverrà tramite bonifico bancario a 30 giorni data fattura fine mese.

Il fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., e si impegna a trasmettere, prima dell'inizio della fornitura, gli estremi delle coordinate bancarie relative al c/c di corrispondenza intrattenuto con aziende di credito o istituti bancari dedicato a ricevere i pagamenti, che dovrà essere riportato sulle fatture.

Le fatture, emesse con modalità Split Payment, dovranno essere indirizzate ad Aimag in base all'effettiva destinazione del prodotto consegnato.

Art.13 – Subappalto

L'affidamento della fornitura non può essere subappaltato. L'affidatario del contratto di fornitura potrà avvalersi del subappalto soltanto per le attività di trasporto.

Rimane invariata la responsabilità dell'aggiudicatario che, anche per la eventuale parte di servizi affidati a terzi, risponderà in proprio di tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato e delle relative penali.

L'autorizzazione all'esecuzione da parte di terzi verrà rilasciata da Aimag entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di subappalto, salvo proroga per giustificati motivi. Aimag non si assumerà alcuna responsabilità qualora il prolungamento di detto termine dovesse comportare la riprogrammazione della data di una consegna già ordinata dalla S.A. con conseguente applicazione di penali.

Aimag comunque manterrà esclusivamente rapporti con l'appaltatore, ivi compresi i pagamenti.

L'autorizzazione al subappalto non apporterà nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri dell'appaltatore che rimarrà l'unico e solo responsabile, nei confronti della Società e dei terzi, dei lavori affidati a terzi subappaltatori e di tutte le condizioni e gli obblighi oggetto degli atti e dell'offerta di gara.

L'aggiudicatario si impegna inoltre a esibire la quietanza dei pagamenti effettuate nei confronti dei subaffidatari in concomitanza alla presentazione delle fatture legate alle forniture.

L'aggiudicatario dovrà consegnare:

- la dichiarazione dell'inesistenza di forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 C.C.;
- la certificazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o apposita certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;

- la documentazione necessaria per verificare che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge 31.5.1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è inoltre subordinato alla condizione che i concorrenti ne facciano espressa dichiarazione all'atto dell'offerta.

L'appaltatore dovrà depositare copia autentica del contratto di subappalto presso Aimag almeno 20 (Venti) giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori/forniture relativi, unitamente alla documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti.

Prima dell'inizio delle forniture e delle operazioni di scarico l'appaltatore o il suo subappaltatore dovranno predisporre il loro specifico Piano Operativo di Sicurezza da consegnare al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per ottenerne l'accettazione.

I Subappaltatori ai quali è stata affidata l'esecuzione di lavorazioni hanno l'obbligo di applicare al proprio personale dipendente i contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano generale applicazione nei settori ai quali si riferiscono i lavori medesimi.

Eventuali inadempienze del subappaltatore, comunque accertate dalla Stazione Appaltante (SA), danno a quest'ultima il diritto di pretendere la risoluzione del subappalto senza che l'appaltatore possa, per ciò, richiedere indennizzi, risarcimento dei danni o differimento dei termini di ultimazione dei lavori.

Il fornitore, prima di avanzare la richiesta di autorizzazione al subappalto ad Aimag, si impegna alla verifica di conformità alla normativa antimafia dell'impresa destinataria del subaffidamento e ad esercitare un successivo ed efficace controllo sul personale e sui mezzi che l'impresa ha destinato al subappalto.

Conformemente a quanto previsto nei rapporti contrattuali tra Aimag e il fornitore, quest'ultimo è tenuto ad inserire nei contratti, dallo stesso stipulati con i subappaltatori, una clausola risolutiva espressa, con eventuale applicazione di penali, in virtù della quale disporre l'automatica risoluzione del contratto con il subappaltatore qualora pervenissero informazioni interdittive di cui al d.lgs 159/2011, emergessero violazioni dei principi e delle procedure adottate ex d.lgs 231/2001 da Aimag. nonché nel caso vi fosse violazione dei principi di cui al codice etico di Aimag.

L'Appaltatore, in conformità all'operato di Aimag., si riserva, nei contratti stipulati con i subappaltatori, la facoltà di sospendere l'efficacia del contratto in qualunque momento, con eventuale applicazione di penali, nell'ipotesi di commissione dei reati contemplati dalla normativa anticorruzione.

Il subappalto di attività indicate nell'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è consentito esclusivamente ad imprese iscritte alla "White List" istituita presso le Prefetture.

Art. 14 – Penali

Nel caso di inottemperanza a quanto previsto nel presente capitolato o specificatamente in merito alle clausole di rispetto delle norme antinfortunistiche ed ADR durante le attività svolte presso le proprie sedi, Aimag Spa si riserva l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- 1) contestazione formale per la prima inadempienza riscontrata;
- 2) dalla seconda e per le successive inadempienze verrà effettuata una contestazione formale e verrà applicata una penale di €. 500,00 a titolo di onere per l'impresa, per ogni anomalia riscontrata.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

Aimag si riserva di risolvere il contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali e qualora si verificano fatti che rendano impossibile, ad insindacabile giudizio di Aimag, la prosecuzione dell'appalto.

Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con automatico incameramento della cauzione per:

- ripetuti ritardi nella consegna;
- forniture di materiale difforme da quanto prescritto;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- cessione d'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo o fallimento;
- mutamenti nella situazione finanziaria del fornitore tali da poter pregiudicare la regolare esecuzione del contratto;
- assoggettamento del fornitore a fallimento, concordato od a qualsiasi altra procedura concorsuale;
- cessione del contratto.

Nelle ipotesi di cui sopra Aimag avrà diritto a dichiarare risolto il contratto con effetto immediato, previa diffida, con l'obbligo, per l'appaltatore decaduto, di risarcire i danni economici subiti e conseguenti, che potrebbero, a titolo puramente esemplificativo, scaturire dal ritardo nelle forniture medesime .

Le somme dovute a titolo di risarcimento, per risoluzione del contratto, saranno prioritariamente trattenute da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.

Vi sarà la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs 159/2011.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Art. 16 - Riserve e reclami

Tutte le riserve ed i reclami che il *Fornitore* riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentate ad Aimag Spa, con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17 - Foro competente

Per tutte le controversie che insorgessero tra Aimag Spa ed il *Fornitore* si applicherà la legge italiana e sarà competente esclusivamente il Foro di Modena.